

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Con ricorso del 19.9.2025, parte attrice afferma che il 16.1.2024 riceveva, presso la casella *email* del professionista incaricato di gestire i suoi affari fiscali, dott.ssa V.A., una fattura emessa da un suo fornitore, S.M.A., per la somma di € 8.250,00, in relazione a prestazioni servizio taxi rese al 31.12.2024. Eseguito il pagamento, a seguito di una richiesta di notizie da parte del fornitore, l'incaricato del pagamento, dott.ssa V.A., scopriva di aver ricevuto - per effetto della delittuosa intromissione da parte di terzi frodatori nel flusso di comunicazioni con il fornitore - una fattura diversa da quella da questi spedita e riportante un diverso codice iban sul quale era effettuato il pagamento, a beneficio, pertanto, del frodatore. Veniva informato dell'accaduto l'intermediario A, disponente l'operazione di pagamento, il quale, successivamente richiesto del rimborso, respingeva l'istanza del ricorrente. Domanda con ricorso la condanna in solido dell'intermediario A e dell'intermediario B, ricevente l'operazione disconosciuta, alla restituzione della somma oggetto di pagamento.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario A riferisce che l'operazione di pagamento, correttamente autenticata, eseguita e registrata, secondo sistemi di autenticazione forte, è stata compiuta personalmente e integralmente dal ricorrente. Alla banca non può imputarsi alcuna responsabilità, essendo tenuta alla sola verifica della conformità all'identificativo unico fornito dal disponente, a norma di legge e come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza. È stato altresì esperito tentativo di richiamo della disposizione, con esito negativo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario B ricorda di essersi prontamente attivato per tentare il recupero delle somme, a seguito della ricezione tramite canale interbancario del richiamo del pagamento, avvenuta solamente in data 29.1.2025, ossia 8 giorni dopo l'accredito, appurando che le stesse erano state immediatamente trasferite dall'intestatario del rapporto già in data 22.1.2025 e comunicando l'esito negativo alla banca dell'ordinante mediante il medesimo canale interbancario. L'intermediario ha provato altresì a mettersi in contatto telefonico con il beneficiario delle somme, il quale, tuttavia, dapprima ha rifiutato la restituzione e successivamente si è reso irreperibile.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per le argomentazioni già articolate, precisando che l'intermediario A non ha fornito evidenza di aver effettuato controlli *ex ante* sull'operazione, né ha prodotto *log* dettagliati relativi al *device*, all'IP di accesso, o eventuali video/registrazioni dell'operazione; la normativa di settore, pur prevedendo l'esecuzione secondo l'identificativo unico, non esonera la banca beneficiaria da obblighi di diligenza successivi, specie in presenza di segnalazioni tempestive di frode o richieste di *recall*; dalla lettura della documentazione depositata da entrambe le Banche si evince come il ricorrente abbia effettuato la richiesta di storno il 27.1.2025, mentre l'intermediario B contattava il proprio cliente solo il 29.1.2025.

In sede di controrepliche, l'intermediario A insiste nelle eccezioni già proposte e precisa di essersi attivato per il recupero delle somme, lo stesso giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell'accaduto da parte del ricorrente in data 27.1.2025.

In sede di controrepliche, l'intermediario B precisa che la banca di accredito non ha alcun potere di bloccare in autonomia i pagamenti destinati ad un conto corrente in accredito in base alla disciplina sui servizi di pagamento, né un potere di blocco delle somme sul conto può derivare dalle prescrizioni in materia antiriciclaggio. Viene fornito, ad ogni buon conto, il nominativo del beneficiario, nonché i saldi del medesimo rapporto sia alla data in cui il ricorrente riferisce di aver effettuato il richiamo presso la propria Banca (27.1.2025) sia al momento della ricezione del richiamo (29.1.2025).

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede all'Arbitro il «rimborso delle somme sottratte del conto corrente di € 8.250,00». Dal canto suo, l'intermediario A chiede che il Collegio «voglia rigettare la domanda [del ricorrente] perché infondata in fatto e in diritto». L'intermediario B chiede al Collegio «il rigetto delle domande di rimborso formulate [dal ricorrente], avendo [l'intermediario B] ottemperato esattamente agli obblighi di esecuzione del bonifico contestato e alle successive attività di supporto, a fronte di una condotta gravemente colposa del ricorrente negli omessi controlli che hanno portato alla disposizione di bonifico su un iban diverso dall'effettivo creditore della fattura; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede di definire la ripartizione del danno tra le parti in misura proporzionale al grado di responsabilità».

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto un'operazione di bonifico *on line*, per l'importo di € 8.250,00, eseguita in data 17.1.2025 personalmente e interamente dal ricorrente, a mezzo di persona da questi incaricata (e, dunque, assimilabile a un suo ausiliario), la dott.ssa V.M., a saldo di una fattura emessa da un suo fornitore (sig. S.M.A.) per la prestazione di servizi taxi nel mese di dicembre 2024. Secondo l'orientamento condiviso dai Collegi ABF, quando l'operazione è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), deve considerarsi

autorizzata e non è quindi soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Non occorre dunque procedere alla descrizione tecnico-informatica dell'operazione, effettuata in regime di SCA, di cui pure l'intermediario A fornisce evidenza documentale.

Parte ricorrente disconosce l'operazione di pagamento in oggetto in quanto eseguita a favore di un terzo frodatore che, intromessosi nelle comunicazioni intercorrenti fra l'ausiliario del ricorrente (V.M) e il fornitore (S.M.A.), avrebbe adulterato la fattura da questi emessa, modificando l'iban di destinazione del pagamento. A tal proposito produce:

a) *mail* del 16.1.2025 del fornitore, indirizzata a V.M. e contenente in allegato la fattura adulterata;

b) copia della fattura adulterata;

c) denuncia-querela del 30.1.2025, cui risulta allegata copia della fattura genuina emessa dal fornitore.

Sulla base delle allegazioni prodotte, si è di fronte a una truffa inquadrabile nello schema del c.d. *business email compromise*. Si tratta di una diffusa e subdola frode informatica che consiste nell'intromissione nella corrispondenza elettronica tra le parti di un affare, di un terzo soggetto che - alterando la corrispondenza - indica un conto corrente diverso da quello del destinatario effettivo del bonifico. Cfr. Collegio di Roma, decisione n. 8209/2024: «tale tipologia di truffa è stata di recente descritta dal Collegio di Bari (decisione n. 1090/2023) nei termini che seguono: “la fattispecie in questione è riconducibile ad una ipotesi di truffa qualificata come *Business Email Compromise* (BEC), consistente nel subdolo inserimento di un cybercriminale nel *thread* di *e-mail* relativo a un'interazione tra un professionista o un'impresa e la relativa clientela, finalizzato ad alterare i documenti di fatturazione; in questo modo, i pagamenti effettuati a saldo delle prestazioni non vengono effettivamente accreditati ai beneficiari designati ma a terzi, che sottraggono il denaro”».

In questi casi, il Collegio di Roma, uniformandosi alla posizione degli altri Collegi territoriali, valorizza l'orientamento consolidato secondo cui il prestatore dei servizi di pagamento non è tenuto ad alcun controllo sulla conformità tra IBAN e beneficiario indicato, essendo sufficiente che la disposizione di pagamento sia eseguita in conformità con l'identificativo unico fornito dal pagatore, respingendo pertanto i ricorsi. Così Collegio di Roma, decisione n. 9639/2023: «il tema, in effetti, è stato affrontato dal Collegio di coordinamento che, con riferimento all'art. 24 d.lgs. n. 11/2010, ha statuito che “nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN” (decisione n. 162/2017). Su tale scia, peraltro, si pone la giurisprudenza territoriale dei Collegi (si rinvia, *ex multis*, a Collegio di Roma, decisione n. 16295/2022, in cui è stata esclusa la responsabilità del prestatore di servizi del beneficiario dell'IBAN proprio alla luce dell'interpretazione che il Collegio di coordinamento, nella richiamata decisione, ha dato dell'art. 24 d.lgs. cit.)».

Alla luce di quanto sopra e per quanto già sancito dal Collegio di coordinamento (decisione n. 162/2017) che ha chiarito che i prestatori dei servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione del bonifico

non sono responsabili se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, la domanda non merita accoglimento sul punto.

Per completezza si segnala, altresì, che dagli atti versati risulta che, a fronte del compimento dell'operazione contestata in data 17.1.2025, il ricorrente non indica in quale data ha richiesto il *recall* e l'intermediario A afferma di essere stato informato della truffa in data 27.1.2025 e allega una *mail* interna, in cui si afferma che il *recall* sarebbe stato richiesto in pari data. Tale affermazione non risulta contestata dal ricorrente – e anzi viene sostanzialmente confermata nelle repliche – e può considerarsi pacifica; l'intermediario B afferma che la richiesta di *recall* è pervenuta in data 29.1.2025 e allega la relativa evidenza. L'intermediario B produce altresì evidenza della incapacienza del conto del beneficiario dell'operazione contestata alla data del 27.1.2025 (allorquando può ritenersi che il ricorrente abbia effettuato la richiesta di *recall*) e del 29.1.2025 (data di effettuazione del *recall*).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE